

14 Marzo 1947

VERBALE DI ACCORDO

Tra la Direzione della FIAT
le Commissioni Interne
il Consiglio Consultivo di Gestione

premesse

che la Direzione della FIAT ha fatto da tempo presente come gravi sull'Azienda una aliquota di personale non proporzionata alle attuali possibilità produttive, dovuta ad assunzioni largamente effettuato durante e dopo il periodo bellico;

che la Direzione della FIAT ritiene urgente risolvere il problema poiché lo stato di cose sopra esposto ha portato e porta conseguenze dannose all'andamento produttivo;

che la FIOM e gli organi rappresentativi dei lavoratori riconoscono la necessità di addivenire ad un accordo che tenga conto delle possibilità produttive dell'Azienda e rispetti in pari tempo le esigenze di carattere sociale ed unitario;

si conviene quanto segue:

1°) - OPERAI

Il quantitativo di operai da sospendere temporaneamente dal lavoro viene contenuto di comune accordo fra le parti nel numero di 3.000 (tremila). Essi verranno sospesi con le seguenti modalità:

a) saranno anzitutto sospesi dal lavoro gli operai in età superiore agli anni 70 (settanta), o agli 65 (sessantacinque) se donne. Essi resteranno in forza alla FIAT, la quale, in aggiunta all'integrazione salariale a carico della Cassa Integrazione dei Guadagni degli operai per l'Industria, corrisponderà loro a suo diretto carico sotto deduzione delle pensioni di Invalidità e Vecchiaia percepite dai singoli - un ulteriore importo sino a raggiungere il seguente trattamento economico complessivo:

- 1) agli operai con anzianità di servizio presso la FIAT di almeno 25 (venticinque) anni, il 100% della paga base e dell'indennità di contingenza per 48 ore settimanali;
- 2) agli operai con anzianità di servizio presso la FIAT inferiore ai 15 anni, retribuzione proporzionalmente ridotta in misura dell'1% in meno per ogni di anzianità di servizio montante a raggiungere gli anni 25, con un minimo però pari all'80% di paga e di indennità di contingenza.

Il trattamento economico complessivo di cui sopra viene garantito dall'Azienda per un anno, a far tempo dalla data di sospensione, anche se intervenissero norme di legge che modificchino le disposizioni oggi regolanti il funzionamento della Cassa Integrazione.

D'altra parte le Organizzazioni dei Lavoratori si assumono l'impegno di svolgere entro tale periodo un'efficace azione presso le competenti Autorità al fine di ottenere l'adeguamento delle pensioni sul piano nazionale. Qualora, trascorso l'anno, non si fosse conseguito un risultato definitivo, la FIAT, su richiesta della Organizzazioni dei Lavoratori, prorogherà di altri tre mesi il trattamento economico di cui sopra.

b) Potranno essere sospesi dal lavoro, col trattamento economico previsto dalla lettera a) n° 1) del presente accordo, gli operai tra i 65 e i 70 anni di età, (tra i 60 e i 65 anni di età, se donne) i quali abbiano almeno 25 anni compiuti di servizio presso la FIAT.

Per la designazione degli operai da sospendere ai sensi del presente articolo, si terrà conto oltre che delle esigenze produttive, anche dei desideri manifestati dai singoli.

- c) Potranno essere del pari sospesi dal lavoro, previo esame sanitario, gli operai che per invalidità o menomazioni fisiche a qualsiasi causa dovute, siano meno adatti alle lavorazioni aziendali. Agli operai così, sospesi verrà fatto, a seconda dell'anzianità di servizio, il trattamento economico previsto dalla precedente lettera a).
- d) In aggiunta agli operai che verranno sospesi ai sensi dei punti a) b) c) di cui sopra, e fino a raggiungere il numero complessivo di 3.000 operai, verranno ulteriormente sospesi dal lavoro, dietro deliberazione delle Direzioni delle singole Sezioni ed Aziende, gli operai i quali, per l'attuale situazione produttiva dell'Azienda, o per insufficiente preparazione professionale, non possono essere utilizzati in lavori produttivi. Tali operai riceveranno il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge per i casi di sospensione dal lavoro.

Allo scopo di potere in seguito riassorbire in attività la mano d'opera così sospesa, la FIAT istituirà una scuola di riconversione per migliorare le conoscenze professionali degli operai sospesi.

Saranno ammessi alla scuola tutti i sospesi che chiederanno di entrarvi; la durata della scuola sarà di sei mesi circa, con una media di sei ore di lezione al giorno.

Agli operai sospesi dal lavoro e frequentanti la scuola verrà corrisposto, in aggiunta al normale trattamento di legge per i casi di sospensione, un importo tale da portare la retribuzione (loro) complessiva ad una cifra pari al 90% di paga base e di indennità di contingenza calcolato per 48 ore di lavoro settimanale.

Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo assoluto della frequenza, le assenze arbitrarie saranno punite secondo le norme del regolamento aziendale FIAT, e daranno comunque luogo all'esclusione immediata dalla scuola ed alla cessazione del particolare trattamento economico collegato.

Per la sorveglianza e la sovrintendenza sulla scuola di riconversione verrà nominato un comitato paritetico composto da tre rappresentanti della Direzione FIAT e da tre rappresentanti degli Organismi Aziendali della FIOM.

- e) Al termine dei corsi di riconversione saranno riammessi in servizio tutti gli operai che avranno regolarmente e disciplinatamente frequentato i corsi stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti gli operai sospesi ai sensi delle lettere a) b) c) di cui sopra, resteranno, per tutto il periodo di sospensione, a completa disposizione dell'Azienda, la quale li potrà richiamare in servizio in qualsiasi momento.

- f) Agli operai sospesi dal lavoro i quali presentino le loro dimissioni entro e non oltre tre mesi dalla data della sospensione, verrà concesso lo stesso trattamento economico per indennità di anzianità e preavviso che loro sarebbe spettato in caso di licenziamento, e verrà in più concessa a titolo di indennità speciale una somma pari a 600 ore di paga base e di indennità di contingenza.

2°) - IMPIEGATI

Il quantitativo di impiegati da sospendere dal lavoro viene con tenuto di comune accordo tra le parti, nel numero di 2.000, da scegliere con le modalità sottoindicate:

- a) verranno senz'altro sospesi dal lavoro gli impiegati in età superiore agli anni 70, col trattamento economico previsto dall'articolo 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946, trattamento che, in analogia a quanto previsto

per gli operai anziani, verrà dalla FIAT garantito per un anno dalla data di sospensione, con eventuale proroga di tre mesi.

- b) Potranno essere del pari sospesi dal lavoro, col trattamento economico previsto dalla precedente lettera a) (trattamento di cui all'art. 2 accordo interconfederale 30 marzo 1946) gli impiegati in età superiore agli anni 65 i quali abbiano un'anzianità di servizio presso l'Azienda superiore ai 25 anni. Per la designazione degli impiegati da sospendere ai sensi del presente articolo si terrà conto, oltre che delle esigenze produttive, anche desideri manifestati dai singoli.
- c) Oltre agli impiegati previsti dalle precedenti lettere a) e b) sarà sospeso dal lavoro un numero di impiegati sufficiente a raggiungere nel complesso la cifra stabilita.

La Direzione delle singole Sezioni ed Aziende compileranno le liste degli impiegati da sospendere, in base a valutazioni tecniche, tenendo conto delle necessità dell'Azienda, della capacità, del rendimento e dell'anzianità di servizio.

Tali liste verranno successivamente vagliate, e, ove occorra, modificate in relazione alla situazione economica-sociale degli interessati.

Saranno sospesi dal lavoro i dipendenti FIAT che siano congiunti viventi a carico, di Dirigenti e impiegati al massimo economico della 1^a categoria.

Gli impiegati compresi nelle liste suddette saranno sospesi dal lavoro col trattamento economico previsto dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946.

La FIAT si impegna a garantire agli impiegati sospesi il trattamento di cui sopra per un periodo di 6 mesi, a far tempo dalla data della sospensione.

- d) Allo scopo di agevolare quelli tra gli impiegati sospesi che desiderino perfezionarsi nel loro lavoro, la FIAT istituirà dei corsi di perfezionamento non obbligatori, di dattilografia, stenografia, di lingue estere, ecc.

Gli impiegati che avranno regolarmente e con profitto frequentato tali corsi, saranno tenuti in particolare considerazione.

- e) Agli impiegati che volontariamente si iscriveranno ai corsi di riconversione per gli operai, e che li frequenteranno con le stesse norme stabilite per gli operai, verrà garantita la riassunzione in qualità di operaio produttivo.
- f) Agli impiegati sospesi dal lavoro i quali presentino le loro dimissioni entro e non oltre tre mesi dalla data della sospensione, verrà concesso lo stesso trattamento economico per indennità di anzianità e di preavviso che loro spetterebbe in caso di licenziamento, e verrà in più concessa a titolo di indennità speciale una somma pari a tre mensilità di stipendio e di indennità di contingenza da essi percepiti all'atto delle dimissioni.
- g) Nella compilazione delle liste degli impiegati da sospendere si terrà conto del desiderio eventualmente espresso da coloro, che, per motivi personali e famigliari, intendono usufruire del trattamento di cui ai punti c) e f) del presente accordo.

Tale concessione è limitata al personale d'ordine, ed è subordinata al giudizio della Direzione dell'Azienda.

- 3°) - Tutti i lavoratori sospesi dal lavoro ai sensi del presente accordo conserveranno ad ogni effetto, diritti e doveri uguali a quelli che sono riconosciuti ai lavoratori in servizio, anche per quanto riguarda la conservazione del posto.

Le eventuali variazioni che venissero apportate, per contratti collettivi, accordi interconfederali, norme di legge, alla retribuzione dei lavoratori dell'industria, avranno naturalmente valore anche per i lavoratori sospesi ai sensi del presente accordo.

L'accordo di cui sopra avrà applicazione a partire dalla data della firma e dovrà avere piena attuazione entro due mesi dalla data stessa.

Torino, lì 14 marzo 1947

p. la FIAT:

Ing. Bono

Avv. Giuglini

p. le Commissioni Interne e

il Consiglio Consultivo di Gestione:

Calissano Sulotto

Alisio Ferrero

Per approvazione:

La Federazione Impiegati Operai

Metallurgici (FIOM)

Tego Armando

VERBALE AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO PER LA RICONVERSIONE DEL PERSONALE

- 1) A chiarificazione del punto b) parte 1° dell'accordo principale (relativo alla sospensione degli operai tra i 65 e i 70 anni di età) resta inteso che il provvedimento di sospensione ivi previsto verrà preso unicamente nei confronti di quegli operai i quali accettino il provvedimento stesso.
- 2) Qualora gli operai sospesi dal lavoro ai sensi dei punti a) b) c) parte 1° dell'accordo principale (operai anziani, operai inabili) intendano rassegnare le loro dimissioni prima del termine dell'anno per cui viene ad essi garantito il trattamento economico previsto dall'accordo stesso, la FIAT corrisponderà loro l'importo delle indennità di anzianità e di preavviso spettanti in caso di licenziamento, nonché una somma pari al 90 % dell'importo a lui spettante.
- 3) L'esame sanitario di cui al punto c) parte 1° dell'accordo principale sarà effettuato da un Comitato Sanitario presieduto dal Direttore dei Servizi Sanitari della FIAT e composto da un medico della MALF, un medico dell'ospedale San Giovanni, due medici di fabbrica della FIAT. Le risultanze di tale esame saranno comunicate al Direttore dei Servizi Sociali della FIAT, il quale, assistito da un membro del Consiglio Consultivo di Gestione, un membro della Commissione Interna, ed un rappresentante della Direzione Generale, esaminerà i singoli, casi proponendo i definitivi provvedimenti da adottarsi.
- 4) A chiarimento di quanto detto nel punto d) parte 1° dell'accordo principale, si stabilisce che saranno sospesi dal lavoro esclusivamente gli operai che diano previamente e volontariamente la loro adesione alla scuola di riconversione. Nel caso in cui, attraverso volontarie adesioni alla scuola, il quantitativo di operai da sospendere non venisse raggiunto, saranno compilate dalla Direzione liste nominative di cui gli organi rappresentativi dei lavoratori (Camera del Lavoro e Commissione Interna) si varranno per orientare verso la scuola il necessario quantitativo di operai.

Qualora il quantitativo di operai da sospendere non venisse raggiunto attraverso le modalità sopra indicato entro la fine del mese di marzo p.v. la Direzione provvederà direttamente a completare il quantitativo stesso utilizzando le liste nominative già presentato agli organi rappresentativi dei lavoratori.
- 5) Alla scuola di riconversione saranno ammessi tutti coloro che manifesteranno il desiderio di entrarvi, purché non prestino opera qualificata, o non siano adibiti ad un lavoro produttivo efficiente.
- 6) La FIAT prende nota della raccomandazione fatta dal Consiglio Consultivo di Gestione e delle Commissioni Interne, che sia risolto, possibilmente in modo definitivo, il problema relativo a quei dipendenti che furono a suo tempo allontanati dall'Azienda per indesiderabilità. La FIAT prende altresì nota della raccomandazione relativa alla riconversione degli operai assunti e sospesi dal lavoro (centro sospesi) a seguito dei decreti prefettizi per l'assorbimento dei reduci e disoccupati.
- 7) Le liste nominative degli impiegati scelti per la sospensione saranno presentato, per le eventuali osservazioni, agli organi aziendali rappresentativi dei lavoratori (Consiglio Consultivo di Gestione e Commissione Interna) i quali potranno eventualmente farsi assistere da un comitato di impiegati.

BOZZA SCUOLE DI RICONVERSIONE OPERAI

PARTE TEORICA

Numero 18 ore settimanali di lezioni ripartite in sei giorni della settimana (tre ore al giorno) da effettuarsi al mattino o al pomeriggio presso Istituti Scolastici Professionali con i seguenti orari:

- turno del mattino: dalle ore 9 alle ore 12
- turno del pomeriggio: dalle ore 14 alle ore 17

Le 18 ore settimanali di lezioni saranno ripartite come segue:

- aritmetica e geometria piana: ore 6
- tecnologia: ore 6
- disegno: ore 3
- cultura generale: ore 3

Quegli operai che aderiscono al Corso di Riconversione vengono suddivisi in due gruppi, a seconda delle scuole frequentate:

- quanti abbiano frequentato le sole scuole elementari verranno assegnati al gruppo A);
- coloro che abbiano una frequenza di scuole superiori alle elementari verranno assegnati al gruppo B).

Le materie insegnate sono le stesse per i due gruppi, salvo trattazioni più estese di programma per gli assegnati al gruppo B).

Le lezioni di tecnologia saranno impartite tenendo conto della destinazione dell'operaio al termine del corso, si avranno cioè trattazioni particolari della materia per:

- meccanici
- carrozzieri
- fonditori
- fucinatori
- siderurgici

L'assegnazione ai gruppi A) e B) ed alle suddette branche di tecnologia, saranno effettuate d'ufficio in base alle scuole frequentate ad alle necessità aziendali.

Trascorso un primo periodo di lezioni esclusivamente teoriche, avranno inizio i corsi di addestramento pratico, che si svolgeranno presso i diversi stabilimenti del gruppo.

ADDESTRAMENTO PRATICO

Numero 18 ore settimanali di esercitazioni pratiche ripartite in sei giorni della settimana, da effettuarsi al mattino o al pomeriggio presso i vari Stabilimenti, in aggiunta alle ore teoriche che continuano per tutta la durata dei Corsi.

Anche per le esercitazioni pratiche si avranno due turni giornalieri di tre ore:

- turno del mattino: dalle ore 9 alle ore 12
- turno del pomeriggio: dalle ore 14 alle ore 17

evidentemente alternati alle lezioni teoriche.

Gli operai assegnati alle varie branche tecnologiche verranno ripartiti, a seconda delle possibilità di riassorbimento, tra i seguenti corsi di addestramento pratico:

- meccanica
- lavori di macchina (tornio, fresatrice, rettificatrice);
- lavori al banco
- addetti al montaggio